DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1984

relativa a una richiesta di rimborso del dazio antidumping riscosso su alcuni filati di cotone originari della Turchia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(85/19/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. Procedura

(1) In data 3 dicembre 1981, col regolamento (CEE) n. 3453/81 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 16 % sulle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia. Il 3 aprile 1982, col regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio [3], è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 12 % sui prodotti in questione e i dazi antidumping provvisori versati dopo il 1° gennaio 1982, a norma del regolamento (CEE) n. 3453/81, sono stati riscossi definitivamente, fino a concorrenza dell'importo del dazio definitivo.

(2) Successivamente è stato concluso un accordo tra la Commissione da un lato e il governo turco e l'Associazione degli esportatori turchi di prodotti tessili dall'altro, che ha portato alla parziale abrogazione del dazio antidumping definitivo, in data 21 agosto 1982, con regolamento (CEE) n. 2306/82 del Consiglio [4]. L'accordo suddetto prevedeva che le autorità e gli esportatori turchi avrebbero istituito, per le esportazioni di filati di cotone nella Comunità, un sistema di prezzi minimi, eliminando così i margini di dumping già accertati. Il regolamento (CEE) n. 789/82 restava però d'applicazione per i prodotti originari della Turchia già introdotti nel territorio doganale della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica.

(3) Con due richieste in data 24 marzo e 28 aprile 1982, la Società Continentale Produkten Gesellschaft Erhard-Renken SpA & Co. di Amburgo, importatrice di filati di cotone originari della Turchia, ha sollecitato dalle autorità tedesche un rimborso dell'importo di 676 782,57 DM, pagato quale dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari della Turchia. Le autorità tedesche hanno trasmesso tale domanda alla Commissione.

(4) In seguito alla presentazione di nuovi elementi di prova la Commissione ha esaminato la domanda. La società richiedente è stata informata dei risultati preliminari di tale esame e ha potuto rendere note le sue osservazioni, che la Commissione ha tenuto in debito conto nel formulare la presente decisione.

(5) Informati gli Stati membri, la Commissione ha formulato il proprio parere. Uno Stato membro non ha condiviso tale parere e la presente decisione è stata perciò presa previa consultazione degli Stati membri.

B. Argomentazioni del richiedente

(6) Il richiedente giustifica la sua domanda affermando che i valori normali dei suoi fornitori turchi risultavano inferiori a quelli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio. A sostegno della sua tesi egli adduce alcune dichiarazioni dei fornitori stessi, relative ai presunti valori normali ma prive di qualsiasi elemento di prova, asserendo poi che spetta alla Commissione accertare la correttezza di queste affermazioni, se necessario con controlli in loco, cioè presso i fornitori turchi.

C. Ammissibilità della richiesta

(7) La richiesta è conforme alle disposizioni del diritto antidumping comunitario, in particolare in materia di termini, ed è perciò ammissibile.

D. Fondatezza della richiesta

(8) La richiesta di rimborso è fondata però solo per una parte dell'importo in questione. La Commissione ha contestato l'argomentazione del richiedente, secondo la quale il calcolo del rimborso

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 19.
[3] GU n. L 90 del 3. 4. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 14.

dovrebbe basarsi in questo caso su valori normali diversi da quelli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 789/82, che sono valori costruiti su un campione rappresentativo di aziende turche. Si era proceduto in tal modo per i motivi qui di seguito esposti.

(9) All'inizio dell'inchiesta antidumping, che ha preceduto l'istituzione di un dazio definitivo, la Commissione ha preso contatto con oltre 50 produttori turchi, pregandoli di trasmetterle informazioni dettagliate riguardo ai loro prezzi e ai loro costi. Fu precisato ai produttori in questione che sarebbero potuti avvenire controlli in loco, al fine di appurare l'esattezza delle loro affermazioni.

(10) Alcuni esportatori non hanno risposto alla richiesta di informazioni, mentre l'Associazione degli esportatori turchi di prodotti tessili, che rappresenta tutti gli esportatori in questione, compresi i fornitori della ditta richiedente, ha trasmesso elementi di prova relativi ai prezzi interni e all'esportazione, presentandoli come rappresentativi per la totalità degli esportatori turchi. La stessa Associazione ha inoltre proposto di verificare l'esattezza di tali informazioni in loco, cioè presso alcuni dei maggiori esportatori.

(11) Dato che, secondo il diritto antidumping comunitario, i valori normali saranno determinati in base alla media rappresentativa o ponderata dei prezzi, di concerto con l'associazione succitata fu deciso di scegliere i tre maggiori esportatori quale campione più rappresentativo. Visto che si trattava per l'appunto dei tre principali esportatori di questi prodotti nella Comunità, si poteva supporre che i loro costi di produzione sarebbero stati circa uguali, se non addirittura un po' inferiori, alla media nazionale dei costi di produzione. Erano così rappresentate imprese pubbliche e private situate nelle tre principali regioni di produzione cotoniera.

(12) La Commissione fece bene ad accettare, nel corso dell'inchiesta anti-dumping, la proposta dell'Associazione degli esportatori turchi, in quanto per tutti gli esportatori la principale componente dei costi di produzione (circa il 60 %) risultò essere il costo del cotone greggio, il quale era praticamente lo stesso in ogni zona di produzione, giacché il prezzo dei semi di cotone era stato stabilizzato dal governo.

(13) Sulla base degli elementi summenzionati la Commissione ha calcolato il dazio provvisorio, istituito con regolamento (CEE) n. 3453/81, nonché il successivo dazio definitivo, istituito con regolamento (CEE) n. 789/82 del Consiglio.

(14) Se, ai fini della domanda di rimborso, si adottassero valori normali individuali, come richiesto dalla ditta in questione, si comprometterebbe gravemente la rappresentatività dei valori normali utilizzati per determinare il dazio antidumping. In questo caso gli importatori i cui fornitori presentano valori normali al di sotto del livello rappresentativo, potrebbero pretendere un rimborso del dazio. Senza contare che se non si fosse applicato il metodo rappresentativo sarebbero stati più ingenti i dazi antidumping imposti agli importatori i cui fornitori presentavano valori normali superiori al livello rappresentativo. La Commissione parte inoltre dal presupposto che le assicurazioni fornite dall'Associazione degli esportatori turchi di prodotti tessili circa la rappresentatività delle ditte scelte sia vincolante per tutti i membri dell'associazione stessa.

(15) La Commissione prende inoltre atto della mancata presentazione, da parte del richiedente, degli elementi di prova a sostegno della sua affermazione, secondo la quale i costi dei suoi fornitori turchi sono effettivamente inferiori a quelli calcolati dalla Commissione nel corso dell'indagine antidumping. Il richiedente ha tralasciato inoltre di rispondere ai dubbi espressi dalla Commissione riguardo ai costi che egli attribuisce ai suoi fornitori, ed in modo particolare al costo del cotone greggio, che sarebbe inferiore del 20 % a quello su cui si è basata la Commissione nella sua inchiesta. La Commissione ha calcolato questi valori sulla scorta delle affermazioni degli esportatori turchi, secondo i quali i prezzi del cotone greggio, a causa del prezzo stabilizzato introdotto dal governo per i semi di cotone, sono uguali per tutti gli acquirenti.

(16) Nell'esaminare la richiesta di rimborso la Commissione non ha ritenuto necessario aggiornare i valori normali su cui si basa il dazio definitivo, poiché le importazioni in questione sono avvenute durante o poco dopo il termine del periodo preso in considerazione ai fini della determinazione dei valori normali e del dazio.

Il fatto inoltre che gli stessi valori normali siano stati ripresi nell'accordo di cui al paragrafo 2, firmato in data successiva a tali importazioni, ne conferma la validità anche in relazione alla richiesta di rimborso.

(17) La Commissione ha perciò deciso che i valori normali d'applicazione nel caso della presente domanda di rimborso sono quelli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 789/82.

E. **Importo rimborsato**

(18) Verrà rimborsato l'importo corrispondente al dazio riscosso previa detrazione della differenza fra i valori normali di cui al paragrafo 17 e i prezzi all'esportazione corrisposti dal richiedente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta di rimborso della ditta Continentale Produkten Gesellschaft Erhardt-Renken SpA & Co. di Amburgo, presentata in data 24 marzo e 28 aprile 1982 è accolta per un ammontare pari e 1 638,01 DM, mentre viene respinta per l'importo rimanente.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e alla ditta Continentale Produkten Gesellschaft Erhardt-Renken SpA & Co. di Amburgo.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente